

Whistleblowing - Segnalazione illeciti

L'istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla tutela dell'interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell'azione amministrativa.

Il **Decreto legislativo n. 24/2023**, attuativo della **direttiva europea n. 2019/1937**, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Entro l'ambito di operatività così delineato, la nuova normativa prevede una tutela per il whistleblower senza alcuna distinzione tra settore pubblico e settore privato.

Sono da intendere come “**whistleblowers**”, meritevoli di protezione, tutti i soggetti, collegati in senso ampio all'organizzazione pubblica o privata nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica.

Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. **facilitatori** (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai **colleghi** e persino ai **parenti** dei **whistleblowers**.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione:

1. interna,
2. esterna,
3. tramite divulgazione pubblica.

Le 3 tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante può effettuare:

1. una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito;
2. una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito.



Procedura di gestione del canale di segnalazione interna

I citati soggetti del settore pubblico e del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione interna, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia:

1. la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione,
2. nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

La persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna devono necessariamente svolgere almeno le seguenti attività:

1. rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interloquazioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

5. mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali connesso alla gestione dei canali di segnalazione deve essere eseguito a norma del GDPR o del D.lgs. 51/2018.

I diritti privacy possono essere esercitati con la mediazione dell'Autorità Garante nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 undecies del Codice della Privacy.

La segnalazione del whistleblower è sempre sottratta all'accesso documentale ed all'accesso civico.

Le misure di protezione

La nuova normativa prevede una gamma di misure di protezione che comprendono:

1. l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, salvaguardando però anche i diritti di difesa della persona coinvolta/segnalata, viene così ribadita la presunzione di innocenza e il diritto di adeguata difesa;
2. un generale divieto di ritorsione, riportando una casistica (esemplificativa e non esaustiva né tassativa) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali prevedendo contestualmente l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito;
3. misure di sostegno in favore del whistleblower, assicurate dagli enti del Terzo settore, che sono inseriti in elenchi tenuti dall'ANAC e che forniscono dette misure di sostegno, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità.

Violazioni per le quali sono previste sanzioni pecuniarie

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato, può anche applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi in cui:

1. non sono stati istituiti canali di segnalazione;
2. non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
3. l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.lgs. 24/2023;



4. non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
5. sono state commesse ritorsioni;
6. oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
7. o, ancora, che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

Il sistema di denuncia di illeciti del Conservatorio Rossini

Il Conservatorio G. Rossini ha attivato un apposito sistema di gestione delle denunce. Il sistema garantisce l'anonimato del denunciante ed è gestito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Per accedere alla piattaforma è sufficiente collegarsi al link
<https://conservatoriorossini.whistleblowing.it/>